



Istituto Statale d'Istruzione Superiore "FEDERICO II" – CAPUA

Indirizzi: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING – SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
MANAGEMENT E MARKETING DELLO SPORT
TURISMO – COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – TRASPORTO E LOGISTICA
GRAFICA E COMUNICAZIONE – LICEO ARTISTICO – SERVIZI PER LA SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE
CORSO SERALE PER ADULTI
Sede centrale: Via Nazionale Appia 81043 Capua (CE) – Tel.: 0823622979
Succursale: Via Riviera Casilina 81043 Capua (CE) – Tel.: 0823620156
e-mail: ceis044001@istruzione.it – Pec: ceis044001@pec.istruzione.it – web: www.itfederico2.edu.it
C.F.: 93127630619 – Codice Univoco I8N109

Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, a norma del'articolo 7 commi 6 e 6 bis del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modifiche, e dell'articolo 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018.

Approvato con Delibera del Cdl n. 39 del 12/09/2023

- Visti** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare gli artt. 8 e 9;
- Visto** l'art. 45 comma 3 del Decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 129 del 28 agosto 2018 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
- Visto** in particolare l'art. 45, comma 2 lettera h, del Decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 129 del 28 agosto 2018, con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- Visto** il Decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni ed in particolare gli artt. 7 e 36 e 53 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi);
- Vista** la Legge n. 244 del 24.12.2007 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2008)
- Vista** la circolare n. 3 del 19 marzo 2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A)
- Visto** il Decreto Legge n.112/2008 – art.46 - convertito nella Legge n.133/2008 (riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione; prestazione temporanea e altamente qualificata; preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione).

- Visto** l'art.7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche, che prevede e disciplina la possibilità per le amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio ed in presenza di determinati presupposti:
- Visto** l'art. 7 comma 6 bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche, che assegna alle amministrazioni pubbliche il compito di disciplinare e rendere pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione di cui al comma 6 del decreto medesimo;
- Visto** che con circolare 21 dicembre 2006 n.5 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha qualificato la regolamentazione e pubblicità delle procedure comparative di cui all'art. 7 comma 6 bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche come adempimento essenziale per il legittimo conferimento di incarichi di collaborazione, in ossequio dei principi di buon andamento ed imparzialità sanciti dall'art. 97 della Costituzione da cui discendono i principi di trasparenza e ragionevolezza dell'azione amministrativa;
- Visto** la circolare n.2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica con la quale è stata ribadito la necessità che le amministrazioni adottino e rendano pubblici appositi regolamenti per il conferimento di incarichi di collaborazione di cui all'art.7 comma 6 del citato decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165
- Ravvisata** la necessità, alla luce della normativa vigente, di individuare le modalità procedurali per la selezione di eventuali collaboratori esterni all'amministrazione, in ossequio ai principi sanciti dal citato art. 97 della Costituzione, dall'art. 7 commi 6 e 6 bis del citato decreto legislativo 30 marzo successive e dall'art. 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018

DELIBERA

il seguente regolamento riguardante la procedura, criteri di scelta e limite massimo di spesa per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lett. h), del Decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 129 del 28 agosto 2018

Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire la sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (come sostituito dall'art. 46 comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito, con modificazione della legge del 6 agosto 2008 n. 133).
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile

Procedura

Art. 2 (Individuazione del fabbisogno)

1. Il Dirigente Scolastico, al fine di dare attuazione alle attività previste dal programma annuale e ravvisata l'esigenza di ricorrere ad esperti dotati di particolare e comprovata specializzazione indice, con decreto, la procedura finalizzata alla ricerca di professionalità da esperire, in via preliminare, attraverso una ricognizione delle disponibilità di professionalità interne all'istituto, effettuata mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito dell'Istituto, nell'albo pretorio e, a norma del comma 2 dell'art. 37 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 nella sottosezione "consulenti e collaboratori" della sezione "amministrazione trasparente" del sito web dell'istituto e, ricorrendo a collaboratori esterni solo dopo aver verificato l'inesistenza di dette professionalità;
2. Il Dirigente Scolastico, solo dopo aver accertata impossibilità oggettiva di utilizzare personale interno e, quindi, della necessità di supplire a tale carenza mediante il ricorso a collaborazioni esterne, dispone la pubblicazione dell'avviso, ad evidenza pubblica, sul sito dell'Istituto, nell'albo pretorio e, a norma del comma 2 dell'art. 37 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 nella sottosezione "consulenti e collaboratori" della sezione "amministrazione trasparente" del sito web dell'istituto

Art. 3 (Contenuto dell'avviso di selezione)

1. L' avviso di selezione, ad evidenza pubblica, dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a. Definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
 - b. Gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c. Durata dell'incarico;
 - d. Luogo dell'incarico;
 - e. Compenso per la prestazione;
 - f. Termine per la presentazione della candidatura
 - g. Criteri di selezione e valutazione dei candidati.
 - h. Indicazione del Responsabile del procedimento
 - i. Indicazione del Responsabile del trattamento dei dati
 - j. Informativa in materia di trattamento dei dati personali e ulteriori previsioni richieste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali
2. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'unione Europea;
 - b. Godere dei diritti civili e politici;

- c. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi scritti nel casellario giudiziale;
 - d. Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e. Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
3. L'avviso pubblico viene pubblicato sul sito dell'Istituto, nell'albo pretorio e, a norma del comma 2 dell'art. 37 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 nella sottosezione "consulenti e collaboratori" della sezione "amministrazione trasparente" del sito web dell'istituto;
4. I candidati interessati dovranno presentare domanda, secondo le modalità ed entro i termini indicati nell'avviso allegando il proprio curriculum vitae

Art. 3 (Criteri di scelta del contraente)

1. Al fine di garantire la qualità delle prestazioni nella selezione degli esperti, il Dirigente Scolastico, terra conto, in relazione all'incarico da conferire, dei seguenti criteri di qualificazione:
- Titolo di studio
 - Altri titoli culturali
 - Esperienze professionali
2. Al fine dell'individuazione dell'esperto da reclutare il Dirigente Scolastico potrà far riferimento all'elenco di seguito riportato scegliendo, di volta in volta, quelli che, in relazione all'incarico da conferire, assicureranno la necessaria competenza e specializzazione:
- a. Titoli di studio coerente con l'attività/progetto da realizzare
 - b. Esperienze professionali pregresse coerenti con l'attività/progetto da realizzare
 - c. Partecipazione a corsi di formazione coerenti con l'attività/progetto da realizzare;
 - d. Pubblicazioni coerenti con l'attività/progetto da realizzare;
 - e. Iscrizione ad albi professionali coerenti con l'attività/progetto da realizzare
 - f. Madrelinguismo. Sono da considerare di madre lingua i cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua madre di appartenenza;
 - g. Partecipazione a progetti di ricerca coerenti con l'attività/progetto da realizzare;
 - h. Attività di tirocinio presso aziende del settore coerenti con l'attività/progetto da realizzare;
 - i. Possesso di adeguate e certificate competenze di informatica
 - j. Corsi di perfezionamento post-laurea documentabili di durata almeno annuale coerenti con l'attività/ progetto da realizzare;
 - k. Master universitario documentabile coerenti con l'attività/ progetto da realizzare;
 - l. Corsi di perfezionamento post-laurea documentabili di durata almeno annuale coerenti con l'attività/ progetto da realizzare;

- m. Dottorato di ricerca coerente con l'attività/progetto da realizzare;
- n. Certificazione per l'uso didattico della LIM e/o delle tecnologie didattiche;
- o. Qualifica di formatore / esaminatore per il conseguimento di certificazione informatica;
- p. Qualifica di formatore / esaminatore per il conseguimento di certificazione linguistica (Quadro Europeo CEFR)
- q. Relatore in corsi e/o seminari coerenti con l'attività/ progetto da realizzare;
- r. Titolo di specializzazione per alunni portatori di handicap di durata biennale conseguiti ai sensi dell'art.325 del D.Lgs.16 -4-1994, n. 297;
- s. Abilitazione o idoneità o inclusione in graduatorie dei vincitori o di merito relative a concorsi, per esami per classi diverse da quella della disciplina d'insegnamento;
- t. Inclusione in graduatoria di merito di pubblico concorso per la funzione direttiva, diverso dal ruolo di appartenenza

Art. 4 (Procedura comparativa)

1. Il Dirigente Scolastico procede alla nomina di una apposita Commissione con il compito di verificare che le candidature siano pervenute entro i termini e con le modalità stabilite nell'avviso e di effettuare la valutazione dei curricula.
2. La Commissione di valutazione procede alla valutazione dei curricula, attribuendo un punteggio sulla base dei criteri indicati nell'avviso. E' prevista l'assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti; I lavori della Commissione e le relative fasi operative delle attività dovranno risultare da appositi verbali.
3. Al termine dei lavori, la Commissione di valutazione procederà alla predisposizione della graduatoria dei curriculum esaminati;
4. Il Dirigente Scolastico, dopo aver verificato la legittimità della procedura di selezione, con proprio decreto, dispone la pubblicazione della graduatoria di merito provvisoria dando il termine di 15 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo, per la presentazione dei reclami. Decorso il termine utile per la presentazione dei reclami la graduatoria diviene definitiva.
5. Il responsabile unico del procedimento inoltra al Dirigente Scolastico proposta di affidamento degli incarichi allegando copia della documentazione relativa alla procedura di ricerca di professionalità. La documentazione originale relativa alla procedura di ricerca di professionalità viene custodita presso l'archivio dell'area funzionale C – Amministrazione e gestione delle risorse finanziarie e contabilità di magazzino;
6. Il Dirigente Scolastico procede, con decreto, all'individuazione dei destinatari della proposta di contratto, dando mandato al Direttore dei servizi generali ed amministrativo di predisporre i relativi contratti.

Art. 5 (Esclusioni)

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali così come definite dalla circolare del

Dipartimento della Funzione Pubblica 1 marzo 2008 n.2, ovvero le collaborazioni che si esauriscono in una sola azione o prestazione episodica ed il cui compenso sia di modica entità sebbene congruo a remunerare la prestazione medesima.

3. Ferma la necessità di individuare soggetti idonei all'interno dell'istituto, sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità e si procede al conferimento dell'incarico in via diretta quando ricorrono le seguenti situazioni:
 - a) Assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di conferire l'Incarico;
 - b) Prestazione che non consente forme di comparazione (condizione soggettiva di unicità della prestazione);
 - c) Precedente procedura comparativa andata deserta;

Art. 7

(Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il Dirigente Scolastico può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati
2. Il Dirigente Scolastico provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.
4. Per i compensi spettanti al personale impegnato in attività di docenza si fa riferimento al CCNL in vigore al momento del conferimento dell'incarico.
5. I compensi lordi orari massimi attribuibili al personale reclutato per l'espletamento di particolari attività ed insegnamenti sono determinati, salvo eventuali diversa misura dei compensi previsti da diverse disposizioni (es. iniziative finanziate dal Fondo sociale europeo) nelle misure seguenti:
 - a) Per attività di docenza fino a € 41
 - b) Per attività di progettazione e consulenza fino a € 26
 - c) Per attività di coordinamento/tutor fino a € 26
 - d) Per consulenza psicologica fino a € 44
6. Nel caso di docenti universitari il compenso è elevato fino ad € 51
7. Per i compensi spettanti al personale impegnato nelle attività di aggiornamento, di formazione e di riconversione professionale si fa riferimento ai D.I. 326/95, salvo eventuali diversa misura dei compensi previsti da diverse disposizioni (es. iniziative finanziate dal Fondo sociale europeo)

Art. 7

(Conferimento dell'incarico)

1. All'esito positivo della selezione ed accertati i requisiti richiesti, sarà conferito specifico incarico di prestazione professionale a ciascun candidato prescelto senza alcun vincolo di subordinazione non potendosi configurare in nessun caso un rapporto di lavoro dipendente;

2. Ciascun contratto potrà avere la durata massima corrispondente al periodo di attuazione dei progetti, ferma restando la risoluzione o riduzione dello stesso qualora, nel corso dello svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti modificativi della situazione esistente all'atto della stipula del contratto, rendendone impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine. A tal fine è inserita in ciascun contratto apposita clausola di risoluzione.
3. I corrispettivi massimi previsti devono corrispondere agli importi fissati dalla Circolare 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e saranno correlati agli anni di esperienza e alla professionalità dei candidati. Saranno inoltre riconosciute le spese sostenute per le missioni realizzate relative all'attività oggetto del contratto, se debitamente e preventivamente autorizzate.

Art. 8
(Limiti alla stipula di contratto con esperti)

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 45 comma 3 del Decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 129 del 28 agosto 2018, soltanto per le prestazioni e le attività:
 - a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
 - b) che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
 - c) per le quali sia comunque necessario il ricorso a specifica e comprovata professionalità esterna.

Art. 9
(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. La verifica della corretta esecuzione dell'incarico conferito è affidata al Responsabile Unico del Procedimento che verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base dell'incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente Scolastico può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente Scolastico può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a cinque giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 10
(Pubblicità ed efficacia)

1. L'avviso di cui all'articolo 3 e l'esito della selezione sono resi pubblici mediante la pubblicazione sul sito dell'Istituto e, a norma del comma 2 dell'art. 37 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 nella sottosezione "consulenti e collaboratori" della sezione "amministrazione trasparente" del sito web dell'istituto;
2. Le presenti disposizioni saranno pubblicate sul sito sopra richiamato.

Art. 11
(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti per le finalità di gestione della selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla selezione.

Art. 12
(Modifiche al presente Schema di Regolamento)

1. Eventuali modifiche del presente Schema di Regolamento devono essere introdotte mediante provvedimento adottato dal Consiglio d'Istituto.
2. Il presente Schema di Regolamento deve intendersi, in ogni caso, automaticamente integrato per effetto delle sopravvenute disposizioni normative in tema di conferimento di Incarichi professionali ad opera delle Istituzioni Scolastiche.

Art. 13
(Entrata in vigore)

1. Il presente Schema di Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della relativa approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, ed è reso pubblico sul sito internet dell'istituto.

Art. 14
(Norma finale)

1. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si fa riferimento alla normativa vigente.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio d'Istituto del 12/09/2023 con Delibera n. 39. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda a quanto espressamente approvato dagli organi collegiali nelle specifiche regolamentazioni e protocolli e alla normativa vigente.